

EVENTO	EURIBOR - CLAUSOLA DI FALLBACK NEI PRODOTTI BANCARI CORPORATE
<p>1. Mancata pubblicazione dell'EURIBOR ad una determinata Data di Rilevazione, relativamente al Periodo di Riferimento</p>	<p>1.1 Il contratto è da ritenersi integrato in via automatica e si applica il parametro determinato e individuato a seguito della procedura attivata da parte dell'amministratore dell'EURIBOR.</p> <p>1.2 In caso di mancata individuazione / designazione dell'Indice di Riferimento da parte del suo amministratore ad una determinata Data di Rilevazione, il parametro applicabile alla predetta data sarà determinato, ove possibile, per interpolazione lineare tra</p> <p>(a) il parametro EURIBOR pubblicato per il Tenor noto immediatamente inferiore alla durata del Periodo di Riferimento e</p> <p>(b) il parametro EURIBOR pubblicato per il Tenor noto immediatamente superiore alla durata del Periodo di Riferimento,</p> <p>a condizione che il parametro EURIBOR sia pubblicato per entrambi i Tenor;</p> <p>in mancanza di tale condizione, si applica:</p> <p>i. l'indice di riferimento sostitutivo ufficiale designato da un'Autorità Competente per la predetta data o, in mancanza,</p> <p>ii. la previsione del successivo punto 3.ii.</p>
<p>2. Variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento</p>	<p>2. Il contratto è da ritenersi integrato in via automatica e si applica il parametro derivante dalla variazione quale determinato e individuato a seguito della procedura attivata da parte dell'amministratore dell'EURIBOR.</p>
<p>3. Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento con riguardo ad EURIBOR</p>	<p>3. Considerato quanto previsto dalle procedure attivate da parte dell'amministratore dell'EURIBOR, l'Indice di Riferimento applicabile al contratto in via automatica per il Periodo di Rilevazione Interessi Considerato è:</p> <p>i. l'Indice di Riferimento sostitutivo ufficiale designato da un'Autorità Competente per le operazioni come quelle oggetto del contratto, comprendendo ogni aggiustamento ad esso relativo o, in mancanza,</p> <p>ii. l'Indice di Riferimento sostitutivo determinato tenendo conto delle indicazioni fornite per le singole tipologie di operazioni dal Working Group on Euro Risk-Free Rates e calcolato secondo quanto indicato nei piani scritti di dettaglio adottati dalla Banca, che potranno essere forniti alla Clientela che contatterà il Servizio Clienti al numero 800.771100.</p>
<p>In conseguenza della variazione sostanziale o di un Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento con riguardo ad EURIBOR, ogni riferimento contrattuale all'EURIBOR sarà da sostituirsi con il parametro definito secondo le modalità che precedono. Per ogni rilevazione dell'EURIBOR o dell'indice di riferimento sostitutivo ad una data che non sia un Giorno TARGET, l'indice di riferimento è quello pubblicato il Giorno TARGET precedente.</p>	

DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLE CLAUSOLE DI FALLBACK DEI PRODOTTI BANCARI

<p>"Autorità Competente"</p>	<p>(a) per l'EURIBOR e per l'€STR: (i) il Working Group on Euro Risk-Free Rates della Banca Centrale Europea e/o la Financial Services and Markets Authority (FSMA) e/o la European Securities and Markets Authority (ESMA) e/o la Commissione Europea e/o la European Banking Authority (EBA); e/o (ii) l'autorità nazionale competente designata da ciascuno stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento UE 2016/1011, e successive modifiche e integrazioni; e/o (iii) il legislatore nazionale ovvero comunitario;</p> <p>(b) per EURIBOR, oltre gli enti e organismi di cui alla lettera (a) che precede anche: (i) European Money Market Institute ("EMMI"), in qualità di suo amministratore; (ii) l'autorità competente ai sensi del Regolamento UE 2016/1011, e successive modifiche e integrazioni, per la vigilanza sull'EMMI; e/o (iii) la Banca Centrale Europea ("BCE");</p> <p>(c) per l'€STR, oltre gli enti e organismi di cui alla lettera (a) che precede anche: (i) la BCE, in qualità di suo amministratore (o ogni ulteriore amministratore dell'€STR); e/o (ii) un comitato ufficialmente istituito o convocato dalla BCE (o ogni ulteriore amministratore dell'€STR) al fine di designare un Indice di Riferimento sostitutivo dell'€STR, nonché qualsiasi altra autorità che sostituisca o succeda a una delle entità sopra menzionate o che sarebbe legalmente autorizzata a svolgere le stesse mansioni</p>
<p>"Data dell'Evento di sostituzione dell'Indice di Riferimento"</p>	<p>(a) nei casi di cui alle lettere (a) e (e) della definizione di "Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento", la data di cessazione della pubblicazione o della fornitura da parte dell'amministratore dell'Indice di Riferimento (e non, se del caso, la data di pubblicazione dell'informazione o della dichiarazione pubblica corrispondente)</p> <p>(b) nei casi indicati nelle lettere (b), (c) e (d) della definizione di "Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento", la data di tale non rappresentatività, divieto, o dell'illegalità, o la data di revoca dell'autorizzazione o registrazione dell'Indice di Riferimento, a seconda dei casi (e non la data di pubblicazione dell'informazione o della dichiarazione pubblica corrispondente)</p>
<p>"Data di rilevazione"</p>	<p>ogni data di rilevazione dell'Indice di Riferimento come pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori/Documento di Sintesi/PIES</p>
<p>"EURIBOR"</p>	<p><i>l'Euro Interbank Offered Rate</i>, tasso di riferimento amministrato da EMMI al quale i fondi in Euro possono essere ottenuti, sul mercato monetario non garantito, da parte di enti creditizi dei paesi dell'Unione Europea e dell'Associazione Europea di Libero Scambio, pubblicato sulla pagina dello Schermo e/o su <i>Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato)</i> ogni Giorno TARGET</p>
<p>"€STR"</p>	<p><i>l'Euro Short Term Rate</i>, tasso di riferimento delle operazioni overnight dell'Eurozona, espresso come tasso di riferimento annuale pubblicato ogni giorno TARGET dalla BCE sul proprio sito</p>

<p>"Evento di sostituzione dell'Indice di Riferimento"</p>	<p>(a) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da o per conto dell'amministratore dell'Indice di Riferimento, dell'autorità competente a supervisionare le attività di amministrazione dell'Indice di Riferimento, della BCE, di un'autorità competente in materia fallimentare con giurisdizione sull'amministratore dell'Indice di Riferimento, un'autorità competente in materia di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore dell'Indice di Riferimento, o un tribunale o un'entità con un'autorità fallimentare o di risoluzione sull'amministratore dell'Indice di Riferimento, che annuncia che l'amministratore di detto indice ha cessato o cesserà di fornirlo in modo permanente o per un periodo di tempo indefinito (a condizione che, in quel momento, non vi sia amministratore successore che continuerà a fornire questo indice); e/o</p> <p>(b) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità competente a supervisionare le attività di amministrazione dell'Indice di Riferimento che afferma:</p> <p>(i) che l'Indice di Riferimento non è più o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata;</p> <p>(ii) che l'uso dell'Indice di Riferimento è stato o sarà vietato; e/o</p> <p>(c) sia diventato o diventerà vietato o illegale per le parti calcolare qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente contratto utilizzando l'Indice di Riferimento; e/o</p> <p>(d) sia stata adottata la decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione a qualsiasi amministratore di Indice di Riferimento precedentemente autorizzato a pubblicare l'Indice di Riferimento stesso, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/1011; e/o</p> <p>(e) l'Indice di Riferimento cessa di essere pubblicato sulla pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato) in modo permanente o per un periodo di tempo indefinito (esclusa la sospensione tecnica o amministrativa) dal fornitore di servizi di informazione designato a farlo e nessun altro fornitore di servizi di informazione ne dispone la pubblicazione su qualsiasi altra pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato); e/o</p> <p>(f) la quotazione dell'EURIBOR relativa al Periodo di Riferimento ad una determinata Data di Rilevazione non sia ufficialmente pubblicata, per ciascuno degli eventi di cui ai punti precedenti, sulla pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato) in modo permanente o da oltre 12 mesi (esclusa la sospensione tecnica o amministrativa) dal fornitore di servizi di informazione designato a farlo e nessun altro fornitore di servizi di informazione ne dispone la pubblicazione su qualsiasi altra pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato)</p>
<p>"Giorno TARGET"</p>	<p>ogni giorno durante il quale il sistema europeo dei pagamenti è aperto per il regolamento dei pagamenti in euro</p>
<p>"Indice di Riferimento"</p>	<p>l'EURIBOR o, nei casi indicati al punto 3), l'€STR o l'indice designato quale sostitutivo di detti indici nei casi ivi definiti</p>
<p>"Periodo di Riferimento"</p>	<p>il Tenor dell'EURIBOR pattuito nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori/Documento di sintesi/PIES</p>
<p>"Periodo di Rilevazione Interessi"</p>	<p>ciascun periodo di maturazione degli interessi intercorrente tra una Data di Rilevazione e quella successiva</p>
<p>"Schermo"</p>	<p>le principali agenzie d'informazione finanziaria che rendono disponibili il dato relativo al parametro EURIBOR o €STR</p>
<p>"Periodo di Rilevazione Interessi Considerato"</p>	<p>il periodo decorrente dal primo giorno del Periodo di Rilevazione Interessi successivo alla Data dell'Evento di Sostituzione dell'Indice di Riferimento</p>
<p>"Tenor"</p>	<p>ciascun periodo di durata dell'EURIBOR pubblicato sulla pagina dello Schermo e/o su Il Sole 24 Ore (o altro quotidiano specializzato) ogni Giorno TARGET</p>